



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, XXX
[...] (2025) XXX draft

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del XXX

**che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione per quanto riguarda
un meccanismo di riesame interno per dare seguito alle conclusioni del comitato
di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso
ACCC/C/2015/128 e altri aggiornamenti procedurali
PROGETTO**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

This draft has not been adopted or endorsed by the European Commission. Any views expressed are the preliminary views of the Commission services and may not in any circumstances be regarded as stating an official position of the Commission.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione per quanto riguarda un meccanismo di riesame interno per dare seguito alle conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2015/128 e altri aggiornamenti procedurali PROGETTO

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea¹, in particolare l'articolo 33,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è firmataria della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("convenzione di Aarhus"). La convenzione di Aarhus è attuata nell'Unione mediante il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio². L'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1367/2006 esclude dall'ambito di applicazione del regolamento gli atti amministrativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), adottati dalla Commissione nel settore della concorrenza. Le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato interessate dal procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato non possono essere oggetto di una richiesta di riesame da parte del pubblico a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006.
- (2) L'Unione deve rispondere alle conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus ("ACCC") nel caso di conformità ACCC/C/2015/128. Nel caso ACCC/C/2015/128 l'ACCC ha constatato una violazione della convenzione di Aarhus da parte dell'Unione per non aver concesso ai membri del pubblico l'accesso a procedimenti amministrativi o giudiziari per impugnare le decisioni in materia di

■

¹ GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1588/OJ>.

² Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1367/OJ>).

aiuti di Stato adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato che possono violare il diritto dell'Unione in materia di ambiente.

- (3) L'Unione adotta misure per rispondere alle conclusioni dell'ACCC istituendo un meccanismo di riesame interno. Tale meccanismo si applica alle decisioni in materia di aiuti di Stato che chiudono il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato, adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio e aventi come base giuridica l'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), prima parte della lettera b) (aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo) e lettere c), d) ed e) del trattato. In tale contesto, lo Stato membro notificante dovrebbe confermare che né l'attività oggetto di un aiuto di Stato né qualsiasi caratteristica della misura notificata che sia indissolubilmente legata all'oggetto dell'aiuto violano il diritto ambientale dell'Unione³. Tale conferma dovrebbe essere data nel modulo di cui all'allegato I, parte I, punto 6.8, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione.
- (4) Per consentire agli Stati membri di adeguarsi ai nuovi requisiti derivanti da questo nuovo meccanismo di riesame interno, l'obbligo per gli Stati membri di confermare nella notifica l'assenza di una violazione del diritto ambientale dell'Unione dovrebbe applicarsi a decorrere da due mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (5) Le modalità della procedura di riesame interno sono illustrate in dettaglio in una comunicazione della Commissione [xx] relativa al codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato⁴.
- (6) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, un aumento non superiore al 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti non dovrebbe essere considerato una modifica ad un aiuto esistente. Ai fini di certezza del diritto è opportuno chiarire che la disposizione di cui sopra si applica solo ai regimi di aiuti autorizzati, poiché altri tipi di aiuti esistenti, come gli aiuti di preadesione, potrebbero non disporre di una dotazione originaria autorizzata.
- (7) È opportuno che la Commissione semplifichi i moduli di notifica a seguito dell'adozione di comunicazioni aggiornate in merito agli aiuti a finalità regionale⁵, agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione⁶, delle reti a banda larga⁷, del clima, dell'ambiente e dell'energia⁸, del finanziamento del rischio⁹, agli aiuti nel settore

³ *Ex multis*, sentenza del 22 marzo 1977, Iannelli & Volpi, causa 74/76, EU:C:1977:51, punto 14: "Può accadere che determinate caratteristiche di un aiuto, contrastanti con disposizioni particolari del trattato (...), siano così indissolubilmente legate all'oggetto dell'aiuto, che risulti impossibile esaminarle in via autonoma, di guisa che la loro incidenza sulla compatibilità o sull'incompatibilità dell'aiuto nel suo complesso dev'essere in tal caso necessariamente valutata mediante il procedimento ex art. 93".

⁴ GU C [xx] del [xx].

⁵ Comunicazione della Commissione "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale" (GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1).

⁶ Comunicazione della Commissione "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (GU C 414 del 28.10.2022, pag. 1).

⁷ Comunicazione della Commissione "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga" (GU C 36 del 31.1.2023, pag. 1).

⁸ Comunicazione della Commissione "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2022" (GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1).

⁹ Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio" (GU C 508 del 16.12.2021, pag. 1).

agricolo¹⁰ e nel settore della pesca¹¹ e in merito alla proroga delle norme sugli aiuti di Stato al settore del trasporto aereo¹². Alla luce delle modifiche, è opportuno modificare il modulo di notifica e le schede di informazioni sugli aiuti di Stato contenuti nel regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione affinché riflettano tali modifiche e affinché la Commissione riceva tutte le informazioni necessarie per svolgere la sua valutazione alla luce delle norme aggiornate in materia di aiuti di Stato.

- (8) La prassi della Commissione si è evoluta, con l'utilizzo di sistemi elettronici di notifica e di modelli di relazione annuale. È pertanto opportuno modificare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione per garantire che la Commissione riceva tutte le informazioni necessarie per svolgere la sua valutazione alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato.
- (9) La prassi della Commissione in materia di trasmissione delle relazioni nei settori dell'agricoltura e della pesca deve essere semplificata, in linea con le norme generali in materia di relazioni. Gli Stati membri dovrebbero pertanto presentare le loro relazioni anche nei settori dell'agricoltura e della pesca conformemente all'allegato III.A del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
- (10) La giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione ha ulteriormente chiarito la nozione di "interessati" ai sensi dell'articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015¹³. È pertanto opportuno modificare il modulo per la denuncia che figura nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 794/2004.
- (11) Il regolamento (CE) n. 794/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 794/2004 è così modificato:

1. all'articolo 1, i termini "regolamento (CE) n. 659/1999" sono sostituiti dai termini "regolamento (UE) 2015/1589";
2. all'articolo 2, i termini "regolamento (CE) n. 659/1999" sono sostituiti dai termini "regolamento (UE) 2015/1589";
3. all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le notificazioni sono inviate elettronicamente, per mezzo dell'applicazione elettronica designata dalla Commissione.

■

¹⁰ Comunicazione della Commissione "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" (GU C 485 del 21.12.2022, pag. 1).

¹¹ Comunicazione della Commissione "Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura" (GU C 107 del 23.3.2023, pag. 1).

¹² Comunicazione della Commissione che proroga il periodo transitorio previsto dagli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree per quanto riguarda gli aeroporti regionali (GU C 244 dell'11.7.2023, pag. 1).

¹³ Sentenza della Corte di giustizia del 2 settembre 2021 nella causa C-647/19, *Ja zum Nürburgring/Commissione*, ECLI:EU:C:2021:666, punti 56 e 57; sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2023 nella causa C-284/21, *Commissione/Braesch e a.*, ECLI:EU:C:2023:58, punti 59 e 60; sentenza della Corte di giustizia del 5 settembre 2024 nella causa C-224/23 P, *Penya Barça Lyon (PBL) e Issam Abdelmouine/Commissione*, EU:C:2024:682, punti da 59 a 72.

Tutta la corrispondenza relativa a una notificazione è inviata elettronicamente per mezzo del sistema elettronico sicuro designato dalla Commissione.";

4. l'articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:
 - (a) nella prima frase, i termini "regolamento (CE) n. 659/1999" sono sostituiti dai termini "regolamento (UE) 2015/1589";
 - (b) nella seconda frase, i termini "regime di aiuti" sono sostituiti dai termini "regime di aiuti autorizzato";
5. all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo ogni eventuale obbligo supplementare di trasmissione di relazioni specificatamente stabilite in decisioni condizionali a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1589, nonché il rispetto di eventuali impegni assunti dallo Stato membro nell'ambito di una decisione di autorizzazione di aiuti, gli Stati membri compilano le relazioni annuali sui regimi di aiuti e sugli aiuti individuali esistenti per ciascun anno civile o parte di anno civile in cui si applica il regime, utilizzando il modello standardizzato di relazione riportato nell'allegato III.A.";
6. all'articolo 7, i termini "articolo 88, paragrafo 3, del trattato" sono sostituiti dai termini "articolo 108, paragrafo 3, del trattato" e i termini "regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio" sono sostituiti dai termini "regolamento (UE) 2015/1589";
7. l'articolo 8 è così modificato:
 - (a) al paragrafo 1, i termini "regolamento (CE) n. 659/1999" sono sostituiti dai termini "regolamento (UE) 2015/1589";
 - (b) al paragrafo 5, i termini "regolamento (CE) n. 659/1999" sono sostituiti dai termini "regolamento (UE) 2015/1589";
 - (c) al paragrafo 5 bis, i termini "articolo 6 bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999" sono sostituiti dai termini "articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/1589";
 - (d) al paragrafo 5 ter, i termini "articolo 6 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 659/1999" sono sostituiti dai termini "articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2015/1589";
8. all'articolo 9, paragrafo 1, i termini "articolo 88, paragrafo 3, del trattato" sono sostituiti dai termini "articolo 108, paragrafo 3, del trattato";
9. all'articolo 11 bis, paragrafo 1, i termini "dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999" sono sostituiti dai termini "dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589";
10. all'articolo 11 ter, i termini "regolamento (CE) n. 659/1999" sono sostituiti dai termini "regolamento (UE) 2015/1589";
11. all'allegato I, la parte I è sostituita dal testo che figura nell'allegato I, parte I, del presente regolamento;
12. all'allegato I, le parti III.1, III.2, III.5, III.6, III.7, III.8, III.12, III.13.B e III.14, sono sostituite dal testo che figura nell'allegato I, parti III.1, III.2, III.5, III.6, III.7, III.8, III.12, III.13.B e III.14 del presente regolamento;

13. all'allegato III.A, il titolo "Modello standardizzato di relazione per gli aiuti di Stato esistenti (Modello relativo a tutti i settori eccetto l'agricoltura)" è sostituito da "Modello standardizzato di relazione per gli aiuti di Stato esistenti (Modello relativo a tutti i settori)";
14. gli allegati III.B e III.C sono soppressi;
15. l'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
16. l'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato V.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La modifica del punto 6.8 dell'allegato I, parte I, del regolamento (CE) n. 794/2004 di cui all'articolo 1, punto 11, del presente regolamento si applica a decorrere dal [*Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a due mesi*] dopo la pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
La presidente
[\[...\]](#)